

TAR veneto, sez. II, sentenza n 169 del 24 gennaio 2008

Strade private ad uso pubblico – uso pubblico di passaggio - art. 2 CdS - presupposti di sussistenza –

Affinché una strada privata possa essere considerata ad uso pubblico è necessario che sia posta a servizio di una collettività indeterminata di persone che vantino un interesse generale di passaggio. A tal fine non basta quindi che la strada sia collegata ad una via pubblica e che sia soggetta al passaggio di altre persone diverse dal proprietario. Infatti non è da considerarsi ad uso pubblico una strada utilizzata da abitanti dei comparti edilizi che su di essa prospettano; che non si presta alla circolazione di una fascia indeterminata di persone in quanto mancante di marciapiedi (come definita dal concetto di strada espresso dall'art. 2CdS); è a vicolo cieco. Difatti la presunzione di uso pubblico di una strada esiste solo nel caso in cui serva da collegamento a due strade pubbliche.